

Cassazione penale sez. III, 17/09/2025, n. 31134

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Napoli nord, agendo in funzione di giudice della esecuzione ha, con ordinanza emessa in data 12 dicembre 2024, rigettato la istanza con la quale (*omissis*) ha chiesto, in applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen., la revoca della sentenza di condanna a suo carico emessa in data 2 maggio 2022 dalla Corte di appello di Napoli, divenuta definitiva il successivo 20 ottobre 2022 a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione da quella presentato dichiarata con sentenza di questa stessa III Sezione penale della Corte di cassazione n. 3693 del 2023 (udienza del 20 ottobre 2022).

Premesso che il ricorso presentato dalla (*omissis*) era argomentato in funzione della intervenuta entrata in vigore dell'art. 23 del decreto-legge n. 34 del 2023, il quale ha previsto per i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 74 del 2000 una causa di non punibilità legata all'avvenuta tempestiva estinzione del debito tributario gravante sul contribuente, il Tribunale, avendo rilevato che attraverso la modifica normativa non era stata disposta alcuna abolitio criminis essendo stata introdotta esclusivamente una ulteriore ipotesi di non punibilità dei reati dianzi citati, ha rilevato che la fattispecie fosse esulante rispetto a quella disciplinata dall'art. 673 cod. proc. pen., a mente del quale la revoca della sentenza di condanna è consentita solo in caso di abrogazione della norma incriminatrice ovvero di sua dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la difesa della (*omissis*), osservando che, nella fattispecie, non era stato disposto dal giudice del merito il proscioglimento della medesima in quanto la legislazione all'epoca vigente prevedeva, affinché si verificasse la non punibilità della condotta incriminata, che l'integrale pagamento del tributo e delle altre somme accessorie fosse intervenuto in un momento anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado e non, come invece previsto dalla legislazione sopravvenuta, anteriormente alla pronuncia della sentenza in grado di appello.

Ha aggiunto la ricorrente segnalando il fatto che la interpretazione normativa operata dal Tribunale in funzione di giudice della esecuzione si porrebbe in contrasto coi principi ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, secondo il quale le cause di non punibilità avrebbero efficacia retroattiva, dovendo esse estendersi, trattandosi di normativa più favorevole, anche alle fattispecie realizzatesi anteriormente alla loro entrata in vigore.

Un diverso argomentare, conclude la ricorrente, avallerebbe, rimanendo senza effetto l'avvenuta estinzione del debito tributario da parte della (*omissis*) entro i termini temporali previsti dall'art. 23 del citato decreto-legge n. 34 del 2023, una ipotesi di disparità di trattamento in danno della medesima rispetto a chi, trovandosi nelle stesse condizioni, si sia visto

riconoscere la causa di non punibilit  sol perch  il giudizio di appello ancora non era stato celebrato al momento della entrata in vigore della disposizione sopra indicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto   inammissibile e, pertanto, lo stesso per tale deve essere dichiarato.

Non vi   dubbio che la ricorrente articola il suo ricorso sulla base dell'art. 673 cod. proc. pen. del quale la stessa invoca lâ?applicazione quanto al suo personale caso.

Detta norma, in effetti, prevede che nel caso di abrogazione ovvero di dichiarazione di illegittimit  costituzionale della norma incriminatrice in base alla quale   stata pronunciata una sentenza di condanna penale ovvero   stato emesso un decreto penale di condanna divenuto definitivo, il giudice della esecuzione debba revocare il provvedimento con il quale   stata irrogata la condanna, prosciogliendo il condannato non essendo il fatto previsto dalla legge come reato; parimenti il giudice della esecuzione deve provvedere nel caso in cui la sentenza presupposta sia di proscioglimento per estinzione del reato ovvero per mancanza di imputabilit .

Gi  la ricostruzione del contenuto normativo della disposizione in questione permetterebbe di escludere la fondatezza del ricorso proposto dalla difesa della (*omissis*) e di confermare la correttezza della decisione impugnata assunta dal Tribunale di Napoli nord con il provvedimento oggetto di ricorso.

Infatti, la disposizione cui la predetta difesa si richiama onde invocare lâ?applicazione del ricordato art. 673 cod. proc. pen., cio  lâ?art. 23 del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito con modificazioni con legge n. 56 del 2023, prevede espressamente che â?non sono punibili  i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 74 del 2000 (quindi anche il reato per il quale   intervenuta la condanna a carico della (*omissis*)) nella ipotesi in cui il contribuente provveda a sanare integralmente le morosit  tributarie entro determinati termini e secondo determinate modalit , e sempre che le relative procedure di pagamento si siano esaurite â?prima della pronuncia della sentenza di appello .

Ora, osserva il Collegio â? senza dovere entrare nel merito di come la (*omissis*) abbia provveduto a pagare le imposte la cui omissione ha cagionato la apertura e la successiva infausta definizione del procedimento penale a suo carico ed in quale misura ci ² sia avvenuto ed entro quali termini â? che ci ² che rileva   che con la ricordata disposizione il legislatore non ha indubbiamente provveduto ad abrogare la disciplina precettiva che sanzionava a livello penale la violazione delle tre disposizioni dianzi ricordate, ma ha semplicemente previsto lâ?introduzione di una ipotesi di non punibilit  di fatti che rimangono per il resto rilevanti a livello penale.

Siffatta distinzione, fra abolitio criminis ed introduzione di una causa di non punibilit , opportunamente valorizzata dal giudice della esecuzione nella ordinanza impugnata,   tale, senza dubbio da escludere la applicabilit  al caso di specie dell'art. 673 cod. proc. pen.

D'altra parte, si osserva per completezza argomentativa, analogo fenomeno   quello verificatosi a seguito della introduzione della causa di non punibilit  di cui all'art. 131 -bis cod. pen., in relazione al quale questa Corte ha sostenuto, ed il principio qui deve essere fermamente ribadito anche in relazione ad altra ipotesi di introduzione nell'ordinamento di una causa di non punibilit , che il giudice della esecuzione non pu  applicare retroattivamente la disciplina di favore della particolare tenuit  del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., poich , trattandosi di causa di non punibilit  che non esclude la sussistenza del reato, non pu  applicarsi la normativa in materia di successione di leggi penali nel tempo di cui all'art. 2 cod. pen. (Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 novembre 2016, n. 46567, rv 268069; principi questi confermati anche da Corte di cassazione, Sezione I penale 23 dicembre 2020 n. 37430, rv 280649 e da Corte di cassazione, Sezione I penale, 8 maggio 2020, n. 14161, rv 278973, le quali hanno riaffermato che solo in presenza di una ipotesi di abolitio criminis o di dichiarazione di illegittimit  costituzionale della norma incriminatrice, e quindi, non anche in caso di introduzione di una causa ancorch  oggettiva di non punibilit ,   possibile ricorrere ex art. 673 cod. proc. pen.- al giudice della esecuzione invocando la revoca della sentenza di condanna).

Non colgono nel segno i richiami ai precedenti giurisprudenziali operati dal ricorrente, riferiti alla introduzione di altre ipotesi di non punibilit  in materia di reati tributari in caso di ravvedimento del contribuente, trattandosi di fattispecie in cui la modifica normativa introduttiva della non punibilit  del fatto era intervenuta anteriormente alla definitivit  della sentenza dichiarativa della penale responsabilit  del soggetto interessato (si vedano, infatti, sia Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 marzo 2017, n. 15237, rv 269653, che Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 giugno 2017, n. 30139, rv 270464).

Nessun pregio ha, infine, la doglianza formulata dalla ricorrente difesa in relazione alla pretesa disparit  di trattamento che si determinerebbe applicandosi la norma pi  favorevole alle sole ipotesi in cui ancora non sia stata pronunciata la sentenza di appello; invero, al di l  del rilievo, non privo di significato, che nel caso in esame la posizione della (*omissis*) non si discosta rispetto a quella dell'ipotetico imputato che, non essendo stata ancora pronunciata la sentenza di appello  , a differenza della ricorrente, ancora nei termini per godere degli effetti della norma pi  favorevole, solo in funzione dello stato del procedimento penale (anteriore alla pronuncia della sentenza di appello in un caso, posteriore nell'altro) in quanto, con riferimento alla posizione della (*omissis*), al momento in cui   entrata in vigore la norma di favore la sentenza a suo carico gi  era divenuta definitiva, di tal che non vi era alcun procedimento tuttora pendente nei suoi confronti (elemento questo che si segnala per costituire un fattore di forte discriminazione fra le fattispecie ipotizzate), si ricorda come, sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la circostanza che, *ratione temporis*, sia applicabile una differente disciplina

normativa a situazioni anche analoghe non determina di per s  alcuna disparit  di trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, posto che lo stesso fluire del tempo in cui si collocano storicamente diverse vicende   elemento che giustifica il diverso trattamento legislativo delle stesse.

Il ricorso proposto deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Cos  deciso in Roma, il 6 maggio 2025.

Depositata in Cancelleria il 17 settembre 2025.

Campi meta

Massima : *L'introduzione di una causa di non punibilità nell'ordinamento (come quella prevista dall'art. 23 del decreto-legge n. 34 del 2023 per i reati tributari), non comporta l'applicabilità retroattiva della disciplina di favore in sede esecutiva ai sensi dell'Art. 673 cod. proc. pen.*

Supporto Alla Lettura :

PUNIBILITÀ

La **punibilità** si definisce come l'insieme delle eventuali condizioni, ulteriori ed esterne rispetto al fatto antigiuridico e colpevole, che fondano o escludono l'opportunità di punirlo. Ad esempio, l'art. 131-bis c.p. prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto quando l'offesa, per le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, particolarmente tenue e se il comportamento non è abituale. Sulla base della teoria generale del reato, secondo la concezione tripartita (maggioritaria), l'illecito penale si scompone in: 1) Il fatto: l'insieme degli elementi oggettivi che individuano e caratterizzano ogni singolo reato come offesa a uno o più beni giuridici. 2) l'antigiuridicità: esprime il rapporto di contraddizione tra il fatto e l'ordinamento giuridico 3) la colpevolezza: l'insieme dei requisiti dai quali dipende la possibilità di muovere all'agente un rimprovero per aver commesso il fatto antigiuridico (dolo, colpa, dolo misto a colpa, assenza di scusanti, la conoscenza o la conoscibilità della legge penale violata) Invero, alla luce della teoria quadripartita del reato, anche la punibilità assurgerebbe ad elemento costitutivo del reato anziché costituire una mera conseguenza normale del reato. In altri termini, ove la punibilità difetti per qualsiasi ragione, non sarebbe ravvisabile reato nonostante la compresenza degli altri elementi. Le cause di esclusione della punibilità sono:

- **cause personali concomitanti di non punibilità** : alcune situazioni che attengono alla posizione personale dell'agente o ai suoi rapporti con la vittima; cause personali sopravvenute di non punibilità : comportamenti dell'agente susseguenti alla commissione del fatto antigiuridico e colpevole;
- **cause oggettive di non punibilità** : situazioni che ineriscono all'entità dell'offesa;
- **cause di estinzione del reato**: fatti naturali o giuridici successivi alla commissione del fatto antigiuridico e colpevole, che o sono del tutto indipendenti da comportamenti dell'agente o che non esauriscono in un comportamento dell'agente. Il legislatore rimette al giudice il compito di valutare l'opportunità di un'effettiva punizione dell'autore di un fatto antigiuridico e colpevole.